

# Sicurezza lavoro, i modelli 231 pesano le responsabilità

## Cassazione

L'adozione del «paracadute» può cambiare il peso che grava sugli amministratori

Anche l'assenza dell'Organismo di vigilanza si ripercuote sul board

Alessandro De Nicola

Una delle materie più scivolose del diritto societario e del diritto penale commerciale riguarda i confini dei doveri e delle responsabilità degli amministratori. Fin dove si spinge il dovere di impedire l'evento che l'articolo 40 del Codice penale affibbia ad alcuni soggetti che sono in posizione di garanzia? Quanto la delega ad altri soggetti può esimere da responsabilità i deleganti?

Pochi ambiti sono più complicati e oggetto dell'attenzione della giurisprudenza di quello degli infortuni sul lavoro. In questo filone si inserisce la recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 6 novembre n. 40682 (si veda il Sole 24 Ore del 7 novembre).

In questa pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto ascrivibile il reato di omicidio colposo con violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai tre componenti del consiglio di amministrazione di una società nonostante fossero state adottate deleghe di gestione ex articolo 2381 del Codice civile e di funzioni ex articolo 16 del TU 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro.

L'incidente, occorso al dipendente di un'altra impresa, travolto da una lastra prefabbricata difettosa all'interno di un cantiere gestito dalla società, secondo i giudici di merito deve ricondursi alle «gravissime carenze organizzative» aziendali. Queste ul-

time sono imputabili al consiglio di amministrazione che è «gravato dall'obbligo inerente alla gestione del rischio essendo titolare del fascio di poteri in grado di incidere su di esso (...) tramite l'adottata politica aziendale». Invece, nel caso in esame è stata «accertata l'assenza di programmazione dell'attività» di produzione e di installazione delle suddette lastre di cemento. Questa politica aziendale si è rivelata diretta alla «subordinazione delle esigenze della sicurezza a quelle (...) del profitto».

Questa ricostruzione della Cassazione si basa su una serie di assunti che fanno riflettere e che possono suggerire una serie di accorgimenti.

Una perplessità scaturisce dal fatto che all'interno del Cda vi era un'assegnazione di deleghe gestorie tra il presidente, legale rappresentante, e gli altri due consiglieri, uno responsabile del ciclo produttivo e della qualità dei manufatti e l'altro delegato alla materia infortunistica. Questa differenziazione di ruoli non è stata tenuta in particolare considerazione dalla Corte in ragione delle citate carenze organizzative impu-

tabili all'intero Cda che non avrebbe sufficientemente vigilato nonché della qualifica dello stesso consiglio come datore di lavoro ai sensi del Testo unico 81/2008. Tuttavia, riportando quanto deciso dai giudici di merito, si ha l'impressione di una serie di gravissime lacune specifiche e di mancanza di precauzioni che avrebbero essere dovute adottate dai delegati, sia gli amministratori ex articolo 2381 sia i funzionari preposti alla salute e sicurezza sul lavoro. L'assenza di programmazione nell'attività di produzione delle lastre, il controllo su «l'effettiva idoneità tecnica del prefabbricato» - pur in presenza della «marcatura CE» -, e l'impedire la contraffazione dei certificati di conformità sono ruoli del plenum consiliare?

Sotto questo profilo è interessante il riferimento all'articolo 30 del Testo unico in cui si esplicita che «il corretto espletamento della delega di funzioni si intende assolto in caso di adozione e attuazione efficace del modello di verifica e controllo di cui al comma 4» dello stesso articolo. Come si sa, l'articolo 30 fa riferimento al modello 231 e il comma 4 prevede la necessità di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello, salvo il generale dovere di vigilanza sul «complessivo adempimento» (e non il merito delle singole scelte) delle funzioni da parte del delegato.

La chiave di lettura della sentenza potrebbe essere in questo passaggio. La società non era probabilmente dotata di tale modello. La sua presenza, così come quella di un Organismo di vigilanza che potesse procedere a ispezioni a sorpresa, vigilare sull'attuazione dei controlli e riferire prontamente a Cda e collegio sindacale, avrebbe potuto probabilmente far considerare in una luce diversa la posizione del Cda, attribuendo in modo più «chirurgico» le responsabilità ai suoi singoli componenti.

## L'ANTICIPAZIONE



### IL SOLE 24 ORE, 7 NOVEMBRE 2024, P. 36

Con la sentenza 40682 la Cassazione ha affermato che paga tutto il cda per l'omicidio colposo in violazione delle norme a tutela della sicurezza del lavoro.